

Comune di Galgagnano

Provincia di Lodi



**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO PASTI CALDI
IN FAVORE DEI CITTADINI
ANZIANI ED INABILI**

Approvato con atto di C.C. n. 3 del 27.01.2010

In vigore dal 03.02.2010

Indice

Art. 1 Principi Generali.....	3
Art. 2 Finalità.....	3
Art. 3 Destinatari.....	3
Art. 4 Criteri di Ammissione.....	4
Art. 5 Modalità di Ammissione.....	4
Art. 6 Determinazione, Modalità e Criteri di Compartecipazione alla spesa.....	4
Art. 7 Cessazione e Sospensione del Servizio.....	5
Art. 8 Erogazione del Servizio.....	5
Art. 9 Rapporti con altri Enti ed Istituzioni.....	5
Art. 10 Costo del Servizio.....	6
Art. 11 Situazione di particolare Gravità o Emergenza.....	6

Art. 1 Principi Generali

Il presente Regolamento per il servizio pasti caldi si ispira alle disposizioni della Costituzione, della legislazione nazionale e di quella regionale in materia di Assistenza Sociale ed in particolare degli:

- ✧ Art. 2 e 38 della Costituzione;
- ✧ Dlgs 267/2000;
- ✧ L. 328/00;
- ✧ L.R 23/99

Art. 2 Finalità

Il servizio pasti caldi viene istituito al fine di integrare i servizi già esistenti finalizzati a contrastare il ricovero precoce in istituti e l'emarginazione delle persone anziane, degli inabili in età lavorativa e delle persone in situazione di grave marginalità sociale.

Esso intende favorire per quanto possibile, la permanenza dell'anziano, dell'inabile in età lavorativa, nel proprio ambiente di vita, nell'ambito di un progetto che preveda un coinvolgimento di tutte le risorse esistenti e attivabili, sia personali, che familiari, che della comunità locale.

Attraverso di esso ci si propone di fornire un supporto a singoli o nuclei familiari che versino, anche temporaneamente, in condizioni di non autosufficienza o che, a causa di precarie condizioni di salute che limitano di fatto l'autonomia personale, siano nell'impossibilità di provvedere autonomamente al soddisfacimento dei propri bisogni fondamentali.

Art. 3 Destinatari

Sono destinatari del servizio di pasti caldi i cittadini residenti nel territorio comunale, in particolare:

- ✧ Gli anziani over 70 (settanta) anni;
- ✧ Le persone con ridotta autonomia per malattia, handicap, invalidità, disturbi del comportamento;
- ✧ Le persone che vivono in situazioni di grave marginalità ed isolamento Sociale.

Art. 4 Criteri di Ammissione

Il servizio può essere attivato su richiesta:

- ✧ Dell'interessato;
- ✧ Di un familiare;
- ✧ Di un parente;
- ✧ Di un vicino;
- ✧ Di altri servizi;
- ✧ Di Gruppi o Organizzazione di Volontariato;
- ✧ Del Medico Curante;
- ✧ Dell'Assistente Sociale;
- ✧ Dell'Amministrazione Comunale (Assessore ai Servizi Sociali).

Art. 5 **Modalità di Ammissione**

L'ammissione al servizio pasti caldi prevede:

- ✧ La presentazione della domanda su apposito modulo in carta semplice;
- ✧ La predisposizione della documentazione reddituale prevista per l'erogazione del servizio e di ogni altro documento attestante la situazione di disagio socio-relazionale o le cause di invalidità o di malattia;
- ✧ L'analisi, da parte dell'Assistente sociale, del bisogno sotto l'aspetto del disagio sociale e del grado di autonomia;

Art. 6 **Determinazione, Modalità e Criteri di Compartecipazione alla Spesa**

L'accesso al servizio, è di competenza dell'ufficio servizi sociali del comune e la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti è calcolata sulla base delle fasce per l'individuazione delle quote di contribuzione dell'utenza indicate nel Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetto pubblici e privati (Tabella n. 3 determinazione costi utenti – delibera consiliare n. 27 del 25/11/2006).

La tariffa si configura come controprestazione a titolo di concorso al costo del servizio.

L'accesso al servizio comporta per gli utenti un beneficio in termini di agevolazione economica sul costo complessivo a carico della comunità.

Ove non diversamente specificato, l'agevolazione concessa è diversificata in relazione alle effettive condizioni economiche degli utenti.

La Giunta Comunale, tenuto conto della finalità dei servizi e della percentuale di copertura da assicurare per ciascun servizio, annualmente determina:

- ✧ La tariffa massima e la soglia del valore ISEE dalla quale viene applicata la massima contribuzione;
- ✧ La tariffa agevolata minima e la soglia del valore ISEE entro la quale viene applicata;
- ✧ La tariffa agevolata personalizzata dovuta dagli utenti il cui valore ISEE si colloca tra la soglia minima e la massima.
- ✧ La determinazione della tariffa personalizzata avviene tramite applicazione delle tabelle approvate annualmente dalla Giunta Comunale e contenenti i criteri suddetti.

Art. 7 **Cessazione e Sospensione del Servizio**

Il servizio cessa in caso di:

- ✧ Richiesta scritta dell'utente;
- ✧ Ricovero definitivo in Istituto;
- ✧ Decesso;
- ✧ Trasferimento presso altro Comune.

Esso può essere sospeso in caso di:

- ✧ Ricovero ospedaliero;
- ✧ Soggiorni climatici;
- ✧ Soggiorno presso parenti;
- ✧ Mancato pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa, se dovute.

Art. 8 **Erogazione del Servizio**

Il pasto viene recapitato al domicilio del cliente da personale incaricato dal Comune durante i giorni feriali. Nessun costo può essere addebitato all'utente per il recapito del pasto.

Art. 9
Rapporti con altri Enti ed Istituzioni

Il servizio pasti caldi può essere erogato anche ai cittadini già beneficiari del servizio di assistenza domiciliare, nell'ambito di un progetto di intervento che preveda l'attivazione di altri servizi del territorio e il coinvolgimento di singoli volontari o gruppi di volontariato e operatori di altri Enti.

Art. 10
Costo del Servizio

Il costo sarà determinato dal prezzo corrisposto dal Comune alla ditta appaltante per la fornitura dei pasti, comprensiva dell'IVA.

Art. 11
Situazioni di particolare Gravità o Emergenza

La Giunta Comunale, su indicazione dell'Assistente Sociale, può proporre di concedere l'erogazione del servizio a titolo gratuito o una compartecipazione alla spesa inferiore a quella prevista dal presente regolamento, qualora la situazione sia di eccezionale gravità o si configuri come particolarmente a rischio.

La Giunta Comunale può altresì, su indicazione dell'Assistente Sociale, autorizzare l'erogazione del servizio a nuclei familiari composti da più di tre persone qualora le condizioni di vita del nucleo familiare lo renda opportuno.

In tal caso si applica la tabella 3 quater e tabella 3 quinquies del Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetto pubblici e privati.